

STATUTO

DENOMINAZIONE OGGETTO

Articolo 1

L'Associazione Italiana Masters Universitari in Coordinamento della attività di Protezione Civile, di seguito denominata «**EMERGENS – Organizzazione di Volontariato**», costituitasi nel 2003, svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

FINALITA'

Articolo 2

L'Associazione si professa apartitica, aconfessionale e non persegue alcun fine di lucro. Essa persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 Codice del Terzo Settore)*;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del*

randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (*lettera E*,

art. 5 Codice del Terzo Settore);

- *formazione universitaria e post-universitaria (lettera G, art. 5 Codice del Terzo Settore)*;

- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera H, art. 5 Codice del Terzo Settore)*;

- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera I, art. 5 Codice del Terzo Settore*);

- *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (*lettera Y, art. 5 Codice del Terzo Settore*).

Scopo dell'Associazione è quindi lo svolgimento di attività nel settore della protezione civile e la valorizzazione della figura professionale del master in coordinamento di tali attività, nonché in quello della valorizzazione della natura e dell'ambiente nonché nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quella sopra elencata. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Oggetto dell'Associazione sono anche la promozione di studi e ricerche

inerenti la difesa dell'ambiente naturale e di quello costruito, ovvero la pianificazione degli interventi in tutti i settori dell'emergenza, definiti anche dalla Leggi vigenti in materia come interventi di "Protezione Civile".

Fanno parte altresì degli scopi dell'associazione:

a) collaborare con gli istituti di ricerca e le università, nazionali ed internazionali, per la promozione delle scienze applicate, meccaniche, naturali e sociali, finalizzate alla ricerca nel campo della difesa e prevenzione dalle calamità naturali o dagli incidenti di origine antropica;

b) sviluppare la cultura della sicurezza in generale e nei luoghi di lavoro e della prevenzione presso la società civile e le istituzioni;

c) rafforzare i valori della solidarietà e dell'impegno civile, promuovendo la cultura della prevenzione, della protezione e del soccorso, in collaborazioni con la Pubblica Amministrazione e l'associazionismo;

d) fornire un supporto tecnico e consulenza logistica, a tutti i soggetti i quali, privi di adeguate conoscenze, si trovassero colpiti da eventi calamitosi, e in condizione di non poter far fronte in modo autonomo all'emergenza, sia essa dettata da fenomeni catastrofici come incidenti industriali rilevanti, terremoti, inondazioni, ecc.

e) intervenire in caso di incidente o catastrofe, a supporto delle organizzazioni private o governative, per la gestione e direzione degli interventi di protezione civile, di qualunque natura essi siano, singolarmente o in forma associata, sia sul territorio nazionale che a livello internazionale;

f) partecipare a progetti di cooperazione internazionale ed aiuti umanitari con l'intento di apportare benefici fisici e materiali, formazione e sviluppo alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;

g) fornire supporto tecnico – scientifico a dipartimento di protezione civile regioni, province, istituti di ricerca e università, nazionali ed internazionali in materia di coordinamento e gestione delle emergenze.

h) partecipare alla costituzione di una rete internazionale del management dell'emergenza, le cui finalità rispecchino le premesse codificate nei precedenti punti.

Al fine di garantire quanto previsto precedentemente, l'Associazione si propone di:

a) mantenere presso la propria sede, curandone l'aggiornamento, un albo con il profilo professionale e le competenze di ogni socio iscritto;

b) garantire la mobilitazione di nuclei operativi pronti a fornire supporto tecnico in caso di emergenza;

c) effettuare spedizioni, campi e ricerche finalizzati alla formazione di un patrimonio di conoscenze e dati utili alla protezione civile, alla prevenzione nel campo della sicurezza o censimento dei danni conseguenti all'azione di una catastrofe, alla formazione informazione ed addestramento, pubblicazione di linee guida, la prevenzione nei disastri, lo studio e le simulazioni degli effetti prodotti sull'ambiente naturale e costruito;

d) promuovere in tutte le sedi, campagne pubbliche di formazione e di

informazione tese a sensibilizzare la società rispetto ai temi della sicurezza, della prevenzione e della difesa dalle calamità naturali e di origine antropica;

e) promuovere esercitazioni, convegni e manifestazioni aventi per oggetto l'attività di protezione civile;

f) promuovere la redazione di ricerche e di pubblicazioni aventi per oggetto la materia della protezione civile.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SEDE

Articolo 3

L'Associazione ha la propria Sede Legale in Prato (PO) all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati e può trasferire la Sede Legale nell'ambito della stessa Città, senza modifica del presente Statuto.

PATRIMONIO

Articolo 4

Il patrimonio è formato:

- dalle quote sociali e/o annuali versate dagli associati;
- da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere

richiesti in relazione anche alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

- da contributi dei privati;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- da proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- da proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, anche testamentari;
- da eventuali beni mobili e immobili acquistati o ricevuti in donazione e/o lascito testamentario;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può possedere o acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili.

L'Associazione di volontariato può ricevere donazioni, previa delibera di accettazione dell'Assemblea Ordinaria, che ne determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per fini istituzionali.

L'Associazione di volontariato può inoltre ricevere eredità e legati previa

delibera dell'Assemblea Ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello Statuto.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali avanzi di gestione non saranno mai distribuibili direttamente o indirettamente tra i soci a qualsiasi categoria essi appartengano.

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di capitale direttamente o indirettamente tra i soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, durante la vita dell'Associazione

ASSOCIATI

Articolo 5

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche aventi i requisiti appresso indicati, nonché persone giuridiche, associazioni ed enti operanti nel medesimo settore nei limiti dell'articolo 32 c.1 del codice del Terzo settore, che ne condividono gli scopi associativi.

In ordine alle persone fisiche possono accedere alla qualifica di associato coloro che, avendo conseguito un titolo scolastico superiore o universitario, hanno superato presso qualsiasi sede dell'Università degli Studi, un Master di qualificazione post laurea, in attività di coordinamento nel campo della Protezione Civile.

Possono presentare la loro domanda di iscrizione anche coloro i quali, pur non avendo effettuato corsi di specializzazione post laurea, sono in possesso di titoli accademici (laurea, dottorato, ecc.), tali da dimostrare competenze specifiche nel settore delle scienze meccaniche, applicate, naturali, mediche, sociali e giuridiche.

Possono altresì accedere all'Associazione tutti coloro i quali, avendo maturato una sensibile esperienza nelle attività di protezione civile e materie affini, hanno condotto e conducono attualmente, attività di management in seno ad Enti di ricerca parificati o riconosciuti, da almeno cinque anni a far data della domanda di iscrizione.

In tale ultimo caso la domanda del candidato dovrà essere presentata al Consiglio dell'Associazione almeno da tre membri effettivi. Sulla domanda di ammissione si esprime, secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale si riserva di accettarla e sulla base dei curricula formativi ed esperienziali presentati dal candidato.

Gli associati si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari.

Sono soci fondatori i soci ordinari che hanno proceduto alla costituzione della Associazione.

Il Presidente dell'Associazione può disporre, una volta all'anno, su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione, la nomina di uno o più soci "Onorari" i quali si siano distinti particolarmente per la propria attività di

ricerca e studio, ovvero per il loro proverbiale impegno professato a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

Possono accedere alla qualifica di associato le persone fisiche o giuridiche che presentano regolare domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione indicando nella stessa i titoli richiesti come sopra specificato. Il Consiglio Direttivo, verificate le domande, esprime il proprio assenso o diniego per iscritto, con delibera Consiliare informando di ciò il richiedente. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo.

Sono altresì obbligati al versamento delle quote associative che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I contributi, le quote associative, le quote sociali sono intrasmissibili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano

cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul
patrimonio della stessa.

L'appartenenza ad una delle diverse categorie di soci previste nel presente Statuto attribuisce:

- a) il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per le elezioni di ogni carica prevista dal medesimo il tutto senza limitazione alcuna.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito in modo personale e spontaneo. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. Possono essere rimborsate ai Soci soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, nei limiti dell'articolo 17 del Codice del terzo settore. L'Associazione di volontariato assicura i soci in caso di malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

CANCELLAZIONE SOCI

Articolo 6

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, rese in forma scritta;
- b) per esclusione;
- c) per decesso.

L'esclusione è adottata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità superiore a dodici mesi nel pagamento delle quote sociali e/o associative, oppure per svolgimento di coordinamento in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ASSUNZIONE DIPENDENTI

Articolo 7

L'Associazione di Volontariato può assumere dei dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

l'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del terzo settore;

Tutte le cariche sociali sono espressamente gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9

L'Assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto.

Ogni socio, sia esso fondatore, ordinario o onorario, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata ovvero inviata alla Segreteria via e.mail; sono ammesse non più di una delega per persona.

Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammessi voti plurimi.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto.

VALIDITA' ASSEMBLEA

Articolo 10

L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta da un socio nominato dai presenti. L'Assemblea procederà poi alla nomina di un

Segretario anche non socio.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno di tutti i soci. Trascorsa almeno un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno i tre quinti di tutti i soci. Trascorso almeno un giorno da quello indicato nell'invito, l'assemblea straordinaria è valida in seconda convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno il cinquanta per cento di tutti soci.

L'Assemblea generale dei soci sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera a maggioranza dei voti.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno sia presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia entro il quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto anche a mezzo telefax o posta elettronica inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Negli inviti devono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine delle materie da trattare.

COMPETENZE ASSEMBLEA

Articolo 11

Spetta all'Assemblea, inderogabilmente, deliberare in sede ordinaria in merito:

- *sulla nomina e revoca i componenti degli organi associativi* (nomina del Presidente, nomina del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge), e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *sulla approvazione del bilancio di esercizio;*
- *sulla approvazione del programma generale della associazione;*
- *sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *sulla esclusione degli associati*
- *in merito alla approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea, inderogabilmente, deliberare in sede straordinaria in merito:

- *sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *sullo scioglimento dell'associazione e nomina dei liquidatori;*
- *sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*
- *su ogni altro argomento non di competenza dell'Assemblea ordinaria.*

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 consiglieri eletti dall'Assemblea generale fra i soci.

Tutte le cariche sociali, in seno alla società, sono gratuite.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se viene a meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale e dovrà redigere annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto annuale consuntivo e preventivo; inoltre il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo delibera in merito:

- alle domande di ammissione di nuovi soci;
- alla determinazione del valore della quota sociale e delle quote associative;
- all'esercizio del potere di spesa;
- alla stipula di accordi e convenzioni con Enti, istituzioni, soggetti privati economici e non;

- alla ratifica dell'applicazione di provvedimenti disciplinari o riabilitativi nei confronti dei soci;
- all'approvazione di uno o più regolamenti per disciplinare: le modalità di riunione; la gestione delle spese di segreteria; la determinazione dell'entità di eventuali rimborsi per il trasferimento dei Consiglieri; il codice deontologico dei soci; l'affidamento di incarichi e studi; la gestione patrimoniale dell'Associazione;
- la proposta degli indirizzi programmatici dell'associazione;
- la nomina dei responsabili: delle commissioni tematiche; del referente per i rapporti con le istituzioni; del responsabile della commissione scientifica.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'assemblea.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 14

Il Consiglio provvede altresì, alla nomina di due Vice Presidente della Associazione, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri.

Gli avvisi di convocazione verranno comunicati dal Presidente almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione per iscritto anche a mezzo telefax o posta elettronica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice

Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

IL PRESIDENTE

Articolo 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 16

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore

legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO, BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Articolo 17

L'esercizio economico si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Una volta approvato, esso è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del codice del terzo settore, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (Informativa sociale, art. 14 c.2 CTS);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (bilancio sociale, art. 14 c.1 CTS);.

LIBRI

Articolo 18

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente.

DANNI

Articolo 19

L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

SCIoglimento

Articolo 20

Lo scioglimento e/o liquidazione dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea. La delibera di

scioglimento e/o liquidazione dell'Associazione dovrà essere presa dalla maggioranza dei tre quarti degli associati

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge sarà effettuata ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio

NORME FINALI

Articolo 21

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.